



## La Giunta Comunale

**Premesso** che in data 28 gennaio 2022 è stato trasmesso al Settore I°, a mezzo Pec prot. n. 1069 l'allegato ricorso avanti al Consiglio di Stato, promosso dalla ditta OMISSIS, con il quale si impugna per l'annullamento, chiedendone la revoca o la riforma dell'Ordinanza del TAR per La Calabria del 24.11.2021 n. 673, con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta dai sig.ri OMISSIS per l'annullamento, previa sospensione della ordinanza/diffida di demolire e ripristino 16.07.2021 n. 2, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico n. 4 – Pianificazione e Gestione del Territorio – del Comune di Soverato e con l'accoglimento della detta domanda cautelare e sospensione della esecutività della ordinanza/diffida n. 2/2021;

**Acquisita** la nota del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n.4, con cui ritiene opportuno resistere al ricorso nominando un legale di fiducia;

**Valutato** che il ricorso cautelare proposto dalla ditta OMISSIS coinvolge interessi legittimi del Comune e che lo stesso debba difendere la propria attività amministrativa e debba fronteggiare le pretese avversarie specie in relazione alle richieste di danni avanzate;

**Ritenuto** opportuno e necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi e a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente di fronte all'autorità giurisdizionale per tutelare gli interessi del Comune di Soverato e difendere la legittimità dell'azione amministrativa dell'Ente Comunale nella procedura sopra menzionata;

**Visto** il D.lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i. ( Codice dei contratti pubblici), ed in particolare l'art. 17, secondo cui l'affidamento di incarico legale costituisce appalto di servizio e tenuto conto che l'incarico conferito ad hoc senza carattere di continuità o periodicità costituisce contratto d'opera professionale ed è sottoposto al regime dei contratti esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche ed è soggetto ai soli principi generali richiamati all'art. 4 del citato Codice;

**Preso atto** che in tema di affidamenti di incarichi legali permane una giurisprudenza divisa tra fiduciarità degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli appalti in materia di affidamenti;

**Richiamato** il parere del Consiglio di Stato, Comm. Speciale, n. 2109 del 6 ottobre 2017 in ordine alla richiesta sollevata dall'ANAC sulle "*Linee guida per l'affidamento dei servizi legali*"; in particolare il Consiglio di Stato evidenzia che a suo avviso "per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

**Richiamato** da ultimo il parere definitivo nr. 2017/2018 del 3/8/2018 che al punto VIII pone attenzione agli elementi di effettiva particolarità della controversia tali da giustificare la scelta di affidamento diretto a professionista in aggiunta alle casistiche di consequenzialità, complementarietà ed urgenza;

**Viste** le linee guida non vincolanti Anac 12/2018 entrate in vigore il 28 novembre 2018 con le quali si conferma che gli incarichi episodici e puntuali debbano avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016 prevedendo una valutazione equa ed imparziale tra

concorrenti nell'ambito di procedura di selezione, di complessità proporzionata alla tipologia di contratto da affidare e svolta in condizione di parità in modo trasparente e non discriminatorio, ritenendo possibile l'affidamento diretto solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali tra cui annovera i casi di consequenzialità o complementarietà tra incarichi ovvero di assoluta particolarità della controversia;

**Precisato** come la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del 06.06.2019 n. C -264/18, ha espressamente dichiarato che il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che gli incarichi legali sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza e, conseguentemente, dalla libera scelta da parte di ognuno del proprio difensore, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto alla difesa e il presupposto in base al quale ognuno deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, condizioni che, invece, potrebbero essere pregiudicate dall'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica;

**Visto** l'atto di appello promosso dai ricorrenti che comporta l'urgenza di provvedere alla costituzione in giudizio in vista dell'udienza collegiale;

**Tenuto conto** che dai precitati principi generali di economicità ed efficacia del procedimento possa discendere nel caso di specie l'esigenza di garantire la continuità difensiva e l'opportunità di affidare incarico in consequenzialità al medesimo avvocato patrocinatore degli interessi del comune nel primo grado di giudizio,

**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Settore I° Paola Grande, e dal Responsabile del servizio Ragioneria, Paolo Macrina, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Soverato, e per esso il proprio legale rappresentante, a resistere in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, avanti il Consiglio di Stato avverso il ricorso in appello promosso dalla ditta OMISSIS, con incarico di patrocinio legale all'Avv. Felice Siciliano;
2. di prenotare la spesa presunta iniziale di € 2.918,24 sul cap. 490 del Bilancio 2022, demandando al Responsabile del Settore I° competente l'adozione dei provvedimenti di impegno di spesa conseguenti ai fini dell'affidamento dell'incarico;
3. di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, provvederà alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Soverato ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi per la costituzione in giudizio;

Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE** f.to Arch. Daniele VACCA \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO** f.to Dott.ssa Michela De Francesco \_\_\_\_\_

|  |   |
|--|---|
| <p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i.<br/> <b>Parere di Regolarità Tecnica</b> Si esprime parere<br/> <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica<br/><br/>                 Il Responsabile del Settore<br/>                 f.to Paola Grande<br/><br/>                 Soverato 03/02/2022</p> | <p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i.<br/> <b>Parere di Regolarità Contabile</b> Si esprime parere<br/> <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile<br/><br/>                 Il Responsabile del Settore<br/>                 f.to Dott. Paolo Macrina<br/><br/>                 Soverato 03/02/2022</p> |
|--|---|

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

- che copia della presente deliberazione:
- (x) viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **08/02/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
 f.to Dott.ssa Michela De Francesco

Il sottoscritto inoltre

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **08/02/2022**
- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- ( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
 f.to Dott.ssa Michela De Francesco